



Via Cecilio Stazio n.5-00136 ROMA- Tel.0635341726/fax 0635343061

Prot. Sind. 0022

Al Direttore Generale  
Dr. Ubaldo Montaguti  
Azienda Policlinico Umberto 1°  
Viale del Policlinico, 155  
00161 Roma  
Al Magnifico Rettore  
Prof. Renato Guarini  
Università La Sapienza  
Piazzale Aldo Moro, 5  
00185 Roma

E p.c.

Al Presidente della Regione Lazio  
On. Piero Marrazzo  
Via Cristoforo Colombo, n. 212  
00147 ROMA  
All'Assessore alla Sanità  
On. Augusto Battaglia  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 ROMA

Ai sensi delle normative sindacali  
Ai sensi della L. n. 241/90 e s.i.m.  
Ex art. 328 c. p.

Oggetto ATTO DI SIGNIFICAZIONE DIFFIDA - richiesta revoca delibera del direttore generale n. 686 del 21 dicembre 2006 avente ad oggetto: gestione autonoma dei sinistri e del contenzioso derivante dalla RCT. Rinnovo polizze furto, incendio, libro matricola e infortuni cumulativa.

La FIALS Medici, con sede in Roma, via Cecilio Stazio 5, 00136 in persona del suo rappresentante sindacale aziendale dott. Antonio Sili Scavalli domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sindacale suddetta

#### PREMESSO CHE

1. La FIALS Medici conta tra i suoi iscritti nell'Azienda Policlinico Umberto I circa 170 dirigenti medici, sia appartenenti al ruolo della dirigenza ospedaliera sia appartenenti al ruolo del personale docente e non docente dell'Università La Sapienza strutturato con funzioni assistenziali presso la stessa Azienda.
2. La FIALS Medici è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello aziendale dell'area della dirigenza medico-veterinaria in virtù dell'accordo in sede stragiudiziale firmato in data 26 novembre 2004, al cospetto del giudice del lavoro del Tribunale Civile di Roma, che al punto 2 recita: <<"L'Azienda Policlinico Umberto I

*dichiara di riconoscere ad ogni effetto di legge e di CCNL la FIALS Medici, la FIALS – dirigenti non medici (area della dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale), nonché la FIALS comparto sanità pubblica, come soggetti sindacali e propri interlocutori, impegnandosi, a non disporre alcuna discriminazione nei confronti delle stesse ed a riconoscere alle medesime tutte le prerogative sindacali alle quali hanno diritto, dando piena applicazione, in particolare, all’obbligo di informazione, consultazione e concertazione, così come previsti dal CCNL del comparto sanità, dell’area medica, dell’area della dirigenza non medica, e dell’università”>>. Quindi sulla base di questo accordo alla FIALS Medici spettano tutte le prerogative riconosciute nell’accordo stesso.*

3. Ulteriore conferma di ciò, lo ritroviamo in quanto deciso il 21.02.06 dal Giudice del Tribunale Civile di Roma, dott. Guido Rosa, nel suo dispositivo di condanna per l’ennesimo procedimento ex art. 28 L. n. 300/70 presentato dalla FIALS nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, diretta dal dott. Ubaldo Montaguti. Nel dispositivo in cui <<“*si dichiara l’antisindacalità del comportamento dell’Azienda Policlinico Umberto I consistito nell’omessa convocazione, consultazione ed informazione della FIALS*”>>, Azienda peraltro condannata al pagamento di €2000,00 di spese legali, viene riportato in maniera precisa e puntuale quanto scritto nel verbale di conciliazione sottoscritto dalla FIALS e dall’Azienda Umberto I in data 26 novembre 2004. Il Giudice dott. Rosa, nel dispositivo del 21.02.06 relativamente al procedimento RG 227630/05 scrive:<<“**Ulteriore e risolutiva conferma è di rilievo il verbale di conciliazione giudiziale del 26 novembre 2004 nel quale l’Azienda Policlinico Umberto I si è impegnata a:**” *Riconoscere ad ogni effetto di legge e di CCNL la FIALS Medici, la FIALS – dirigenti non medici (area della dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale), nonché la FIALS comparto sanità pubblica, come soggetti sindacali e propri interlocutori, impegnandosi in particolare, a non disporre alcuna discriminazione nei confronti delle stesse ed a riconoscere alle medesime tutte le prerogative sindacali alle quali hanno diritto, dando piena applicazione, in particolare, all’obbligo di informazione, consultazione e concertazione, così come previsti dal CCNL del comparto sanità, dell’area medica, dell’area della dirigenza non medica, e dell’università”, nel medesimo contesto l’Azienda si è altresì obbligata*” a convocare la FIALS/Confasal alle trattative per la stipula del contratto integrativo aziendale del comparto Sanità, dell’area della dirigenza medica e veterinaria, dell’area della dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale, nonché del personale dell’Università in servizio presso l’Azienda stessa”>>. Il richiamo del Giudice dott. Rosa al verbale di conciliazione sottoscritto in data 26 novembre 2004, riafferma in pieno l’efficacia dello stesso, con l’obbligo di convocazione anche alla trattativa decentrata come FIALS Medici per la dirigenza medica.
4. In data 27 ottobre 2006 il Giudice del Tribunale di Roma II Sezione Lavoro, dott.ssa Giuseppina Leo, ha dichiarato inammissibile il ricorso della FIALS proposto contro l’Azienda Policlinico Umberto I per condotta antisindacale in quanto, come riportato nel dispositivo della sentenza:<<“*se, come rappresentato testualmente dalla FIALS/CONFESAL, i motivi che hanno costretto l’associazione ricorrente a richiedere per l’ennesima volta la tutela giudiziaria sono gli stessi di quelli che l’avevano a suo tempo indotta a ricorrere ai sensi dell’art. 8 poi deciso con il decreto del 21/02/2006...omissis...ci si trova dinanzi ad un palese bis in idem che rende inammissibile l’ulteriore richiesta di tutela giudiziale nelle forme in cui è stata proposta*”. Quindi il Giudice afferma che già è stata ampiamente dimostrata la condotta antisindacale dell’Azienda per cui non è ammissibile il ricorso nelle forme proposte. Infatti si legge più avanti nel dispositivo:“*Pertanto, non è ulteriormente da dichiarare l’antisindacalità del comportamento dell’Azienda...omissis... essendo stata tale statuizione già emessa dall’invocato provvedimento del 21/02/2006 del Giudice dott. Rosa; il che produce un*

*palese fin de non recevoir dell'autorità giudiziaria successivamente adita, anche per l'invocato giudicato già evidenziato in precedenza.”>>*

5. L'art. 650 del c.p. inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità recita:<< *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 450 comma 2, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (1).”>>*
6. Per quanto attiene al rispetto della legge n. 241/90 e s.i.m. ricordiamo che l'art. 7 recita per la comunicazione di avvio del procedimento: <<“1. *Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento..omissis....”>> Ricordiamo che l'art. 8 della legge n. 241/90 e s.i.m. recita:<<“ 1. *L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2 Nella comunicazione debbono essere indicati: l'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4 L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista.”* L'art. 9 della legge n. 241/90 e s.i.m. recita poi: <<“*Intervento nel procedimento 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.”>> Quindi, quando la nostra O.S., nell'interesse dei propri iscritti, di cui la nostra O.S. è portatrice di interessi diffusi e a cui potrebbero derivare pregiudizi dai provvedimenti presi, chiede conto all'Amministrazione di quanto ha deliberato, l'Amministrazione ha l'obbligo di rispondere nelle forme previste di legge.**
7. La direzione generale non ha informato, come prevede il CCNL, la nostra O.S. degli atti di valenza generale che ha adottato con la delibera di cui in oggetto.
8. Nella delibera di cui in oggetto si legge: *“delibera...omissis... di non rinnovare, per l'anno 2007 la polizza RCT/RCO in essere con la compagnia RAS la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2006; di adottare dal 1 gennaio 2007, la gestione autonoma dei sinistri e del contenzioso derivante dalla responsabilità civile terzi, con uno stanziamento di bilancio, per l'anno 2007 pari ad € 4500000,00.”* La pubblicazione della delibera con il solo frontespizio sulla bacheca aziendale, non avrebbe consentito agli interessati di avere una informazione compiuta sul deliberato del direttore generale. Gli interessati hanno potuto solo leggere quanto riportato in oggetto, da cui non si evincerebbe in maniera compiuta che la polizza per la responsabilità civile verso terzi è stata revocata.
9. Quindi la direzione generale ha proceduto ad adottare la gestione autonoma dei sinistri: ciò significa che l'Azienda copre la sinistrosità globale che si dovesse verificare per l'annualità 2007 fino ad una cifra massima di € 4500000,00. Sorgono spontanee varie

domande: se la sinistrosità dovesse superare la somma stanziata in bilancio, chi paga per quei sinistri? I dipendenti? Chi paga le spese legali? Cosa succede per quei colleghi che hanno stipulato proprie assicurazioni come secondo rischio e si trovano oggi senza la copertura primo rischio?

10. L'art. 21 del CCNL 2002-2005 della dirigenza medica e veterinaria vigente prevede: “1. *Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.* 2. *Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.* 3. *Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.* 4. *Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.* 5. *Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000.* 6. *Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.”*

Tanto premesso FIALS Medici, come sopra rappresentata

INVITA

Le SS.LL. a fornire immediate spiegazioni sul perché sia stata adottata tale delibera, a procedere alla revoca della delibera medesima e a immediatamente attivare i necessari atti amministrativi per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per la stipula della necessaria polizza per la responsabilità civile verso terzi con un'assicurazione per la salvaguardia e tutela di tutti i dipendenti

E DIFFIDA

L'Azienda predetta, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. Ubaldo Montaguti e il Rettore, pro- tempore prof. Renato Guarini, che a tanto non ottemperando entro i termini previsti di legge dal ricevimento della presente la nostra O.S. adirà le competenti autorità giudiziarie per la palese condotta antisindacale posta in essere dall'Azienda stessa e dall'Ateneo ex art. 28 della legge n. 300/70 per la tutela dei propri iscritti e per il ristoro dei danni subiti e si procederà alla segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti eventuali profili di responsabilità contabile nonché alla competente Procura della Repubblica per gli eventuali profili di reato individuabili.

Salvis juribus,

Roma, 31.01.2007

Il Responsabile Aziendale FIALS MEDICI  
Dott. Antonio Sili Scavalli